

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-481 del 01/02/2023
Oggetto	Proc. MOPPA0676/21RN02 (ex 143/C). ACQUEDOTTO DELLE TONACHE. Rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea da sorgente in comune di Fanano (MO) per uso consumo umano. Regolamento Regionale n. 41/2001 - art. 27.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-396 del 25/01/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno uno FEBBRAIO 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

OGGETTO: Procedimento MOPPA0676/21RN02 (ex 143/C). **ACQUEDOTTO DELLE TONACHE.** Rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea da sorgente in comune di Fanano (MO) per uso consumo umano. Regolamento Regionale n. 41/2001 - art. 27.

La Dirigente

Richiamata la determinazione regionale n. 1456 del 20/03/2017, valida fino al 31/12/2020 con la quale è stato rilasciato all'ACQUEDOTTO DELLE TONACHE, il rinnovo della concessione per la derivazione di acqua sotterranea mediante le sorgenti denominate "BORRA" e "POMA 1 e 2" site in comune di Fanano (MO), con una portata massima di 0,10 l/s e per un quantitativo annuo non superiore a 3.000 mc per uso consumo umano;

Ricevuta, con nota protocollo n. PG/2021/46063 del 24/03/2021, da parte di BAZZANI DINO, in qualità di mandatario dell'ACQUEDOTTO DELLE TONACHE, C.F. BZZDNI63B25D486R, la domanda di rinnovo della sopra citata concessione, entro i termini validi per cui, nelle more del rilascio del provvedimento, ha potuto continuare a esercitare legittimamente il prelievo;

Accertato che l'utenza è così caratterizzata:

- prelievo di acqua sotterranea mediante sorgente;
- portata massima 0,10 l/s;
- volume massimo 3.000 mc/anno;
- le opere di derivazione sono ubicate nel comune di Fanano (MO), località Borra Poma, su terreno distinto nel N.C.T. di detto comune al foglio 24 mappale 311, coordinate geografiche UTM RER: X= 642.311; Y= 897.043 e al foglio 24 mappale 158, coordinate geografiche UTM RER: X= 642.326; Y= 897.011;

Dato atto che:

- per quanto riguarda il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po di cui all'art. 9 del R.R. 41/2001, ordinato a verificare la compatibilità della utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico, la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "Direttiva Derivazioni" (delibera 8/2015, aggiornata dalla delibera 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "Metodo Era", definiti dalla medesima direttiva;

- ai sensi dell'art. 6 della Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po, la Direttiva Derivazioni si applica a tutte le istanze di nuova derivazione e di

rinnovo ricadenti nell'ambito territoriale di tutti i bacini idrografici del Distretto idrografico del Fiume Po;

Considerato che, in attesa dell'approvazione del II° aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 - 2027, il Segretario Generale facente funzione dell'Autorità ha adottato, con decreto n. 94/2022, le misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni;

Vista la D.G.R. n. 2293/2021 "Terzo ciclo di Pianificazione 2022-2027: Presa d'atto degli elaborati costituenti il contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini del riesame dei Piani Di Gestione Distrettuali 2021-2027 dei Distretti Idrografici del Fiume Po e dell'Appennino Centrale";

Accertato che la derivazione è stata valutata ai sensi della D.G.R. n. 1195/2016 con il metodo ERA, dal quale risultano i seguenti dati:

Codice Corpo Idrico: 6050ER-LOC1-CIM denominato "M. Marmagna - M. Cusna - M. Cimone - Corno alle Scale - Castiglione dei Pepoli"

Rischio: NO

Stato quantitativo: buono

Valutazione ex - ante = ATTRAZIONE

pertanto l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo;

Verificato che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso "consumo umano" con portata d'esercizio pari o inferiore a 0,1 l/s;

- l'importo del canone corrisponde al minimo previsto per la tipologia di appartenenza;

- il 24/03/2021, il Concessionario ha versato l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione ordinaria, pari a € 39,00;

- il 19/01/2023, il Concessionario ha versato € 145,67, quota canone 2023;

- il richiedente risulta in regola con il pagamento dei canoni fino all'anno 2023 e con il pagamento del deposito cauzionale;

Ritenuto, pertanto, che sulla base dell'istruttoria tecnica ed amministrativa esperita, la concessione in oggetto possa essere rilasciata con l'obbligo dell'osservanza delle clausole e delle condizioni indicate nel disciplinare e nella presente determinazione;

Visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015, n. 2067/2015;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la Legge n. 190/2012 e il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione in Arpa;
- la D.D.G. Arpa n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. Arpa n. 75/2021 - come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpa Emilia-Romagna;
- la DDG 108/2022 con la quale la dott.ssa Valentina Beltrame è stata nominata responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni del SAC di Modena;

Ritenuto che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, la concessione possa **essere assentita fino al 31/12/2027**;

Dato atto che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE Dott. Giuseppe Bortone;

- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

- su proposta della Responsabile del Procedimento dott.sa Angela Berselli;

per quanto precede

determina

- a. **di rilasciare**, fatti salvi i diritti dei terzi, all'ACQUEDOTTO DELLE TONACHE, C.F. BZZDNI63B25D486R, il rinnovo della concessione per derivare acqua pubblica dalla sorgente denominata "BORRA" in comune di Fanano (MO), località Borra Poma, per consumo umano, con una portata massima pari a l/s 0,10 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 3.000 - Proc. MOPPA0676/21RN02;
- b. **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti di questo Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 18/01/2023, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;
- c. **di rettificare l'art. 4, punto 1. del sopracitato disciplinare come segue:**
 1. *La concessione è assentita fino al **31/12/2027**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 41/2001.*
- d. **di dare atto** che i canoni annuali di concessione sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
- e. **di stabilire** che:

- in caso di mancato pagamento dei canoni si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. 22.12.2009, n. 24;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente";

- il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

- f. **di dare conto** che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne viene trasmessa al concessionario una copia tramite PEC/raccomandata A.R.;
- g. **di ricordare** che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;
- h. **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
di ARPAE Modena

(Dott.ssa Valentina Beltrame)

Originale firmato digitalmente

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolato il rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea da sorgente assentita al Consorzio **ACQUEDOTTO DELLE TONACHE**, rappresentato da BAZZANI DINO, in qualità di presidente del consorzio, C.F. BZNDNI63B25D486R - Proc. MOPPA0676/15RN01 - (ex 143/C).

ART. 1 – QUANTITATIVO DEL PRELIEVO

Quantità di acqua derivabile:

- portata massima **0,10 l/s**;
- quantitativo massimo del prelievo **3.000 m³/anno**.

ART. 2 – DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua emunta dalle sorgenti denominate "BORRA POMA 1 e 2" in comune di Fanano (MO), può essere utilizzata esclusivamente per consumo umano al servizio delle n. 23 utenze collegate.

ART. 3 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO.

I due punti di prelievo, ubicati su terreni di proprietà di Baraccani Silvano e Turchi Adriana, a ciò consenzienti, sono così individuati:

sorgente denominata "BORRA POMA 1"

- coordinate catastali: foglio 24, mappali 158 del NTC del comune di Fanano (MO);
- coordinate geografiche UTM-RER: X= 642.311 Y= 897.043;

sorgente denominata "BORRA POMA 2"

- coordinate catastali: foglio 24, mappali 311 del NTC del comune di Fanano (MO);
- coordinate geografiche UTM-RER: X= 642.326 Y= 897.011.

ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 Il rinnovo della concessione è assentito fino al **31/12/2025**, tenuto conto che la precedente concessione aveva scadenza in data 31/12/2020, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del medesimo R.R. n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. n. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. n. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi della scadenza della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, tramite apposita modulistica scaricabile dal sito web di ARPAE.

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa.

ART. 6 – CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 Il canone, dovuto alla Regione Emilia Romagna per l'anno 2021, ammonta a € 1 26,17.

6.2 Per gli anni successivi, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone entro il 31 marzo di ogni anno, adeguato con la percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

6.3 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.4 In mancanza del pagamento del canone annuale entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.

6.5 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. 41/2001).

6.6 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ART. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo del deposito cauzionale dovuto, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, ai sensi dell'art. 8 comma 4) della L.R. n. 2 del 30/04/2015 è di € 250,00.

7.2 Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

7.3 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del T.U. n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8 – MISURE OBBLIGATORIE E SUPPLEMENTARI

8.1 Dispositivo di misurazione

Ai sensi delle DGR n. 1195/2016 e n. 2254/2016 (3.2 "Auto-Approvvigionamento") sono esonerati sia dalla misurazione che dalla stima i prelievi/utilizzazioni di cui all'art. 36, comma 1, del R.R. n. 41/2001.

8.2 Cartello Identificativo

Il concessionario è obbligato ad apporre mediante adesivo sull'opera di presa, o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda al cartello identificativo della derivazione. Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione.

L'adesivo deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

8.3 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso di questo Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata a questo Servizio concedente.

ART. 9 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE.

9.1 Qualità dell'acqua - Considerato che la risorsa idrica è utilizzata ad uso potabile, il concessionario è tenuto a darne comunicazione - ove previsto - ai competenti uffici ed autorità sanitarie e ad effettuare a sua cura e spese i controlli volti ad attestare le caratteristiche di potabilità dell'acqua.

Ai fini della salvaguardia, della qualità e della quantità della risorsa idrica, non è consentito lo svolgimento di alcun uso e/o attività, costituente potenziale centro di pericolo di cui all'art. 45,

comma 2 lett. a) delle Norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque, entro una distanza di almeno 10 m.

In ottemperanza delle disposizioni contenute nel PTCP della Provincia di Modena, il concessionario, deve provvedere, a sua cura e spese, almeno una volta all'anno, ad effettuare analisi chimiche e microbiologiche attraverso laboratori riconosciuti, al fine di attestare la potabilità delle acque emunte ed utilizzate, mediante il rispetto dei requisiti di qualità definiti dal D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.

A tutela delle opere di presa, il concessionario è inoltre tenuto a porre in essere gli opportuni accorgimenti volti a prevenire ed evitare rischi e fenomeni di inquinamento da agenti chimici ed organici.

Al concessionario è attribuita ogni qualsivoglia responsabilità dipendente dall'utilizzo potabile della risorsa idrica prelevata, sollevando al riguardo l'amministrazione concedente.

9.2 Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

9.3 Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

9.4 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001) - Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso della sorgente entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché non venga alterata la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

9.5 Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 10 – VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI

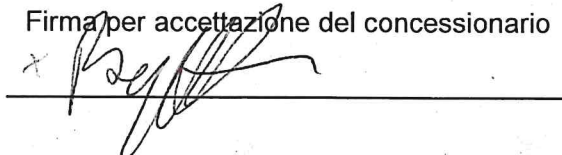
10.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

10.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 11 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firma per accettazione del concessionario



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.